

Promemoria: obbligo contributivo sulle indennità dei genitori affilanti

Principi di base

Gli assegni di assistenza ricevuti da una persona che assiste minori che siano figli altrui rappresentano un reddito da attività lucrativa per lavoro prestato se il loro ammontare supera le spese per il mantenimento degli affilati (alloggio, vitto, spese accessorie).

Situazione secondo il diritto delle assicurazioni sociali

I genitori affilanti devono di regola essere qualificati come persone esercitanti attività lucrativa dipendente. Ricevono l'indennità forfettaria convenuta fino a quando assistono il minore. I genitori affilanti non assumono nessun rischio imprenditoriale ai sensi dell'AVS. Devono attenersi alle direttive in tutti gli ambiti che esulano dalla cura quotidiana del minore loro affidato.

I redditi delle persone cui è affidata la cura di un minore (accoglimento permanente, settimanale o in caso di emergenza nell'economia domestica dei genitori affilanti, art. 4 OAMin) rappresentano di regola salario determinante, indipendentemente dal fatto che il contratto di affiliazione sia con l'autorità di protezione dei minori, con un'organizzazione o direttamente con i genitori biologici.

I redditi delle persone che assistono un minore nella propria economia domestica durante la giornata (art. 12 OAMin) rappresentano salario determinante se il contratto di affiliazione è con l'autorità di protezione dei minori o con un'organizzazione (per esempio un'associazione di genitori diurni). Se i genitori biologici affidano direttamente i figli ai genitori diurni il salario è determinante solo se il rischio imprenditoriale dei genitori diurni è esiguo e sussiste un forte rapporto di dipendenza nell'organizzazione del lavoro.

Obbligo di conteggio

La persona che versa l'assegno di assistenza ai genitori affilanti, indipendentemente da come ne viene regolamentato il finanziamento, viene considerata datore di lavoro e sottostà all'obbligo contributivo e di conteggio.

Se i genitori affilanti sono affilati a un'istituzione privata che li retribuisce per la loro attività, questa deve conteggiare i contributi delle assicurazioni sociali con la Cassa di compensazione competente. In caso di dubbi la fattispecie va presentata alla Cassa di compensazione per la valutazione.

I genitori affilanti indipendenti (genitori diurni) versano i contributi personali AVS/AI/IPG e devono annunciarsi alla Cassa di compensazione. Il modulo di annuncio per persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente è disponibile sul sito: www.sva.gr.ch

Parte dell'indennità soggetta all'obbligo di conteggio

Dell'indennità versata è soggetta all'obbligo di conteggio solo la quota con cui viene indennizzata l'attività lavorativa dei genitori affilanti. Se l'indennizzo avviene secondo le direttive sugli assegni di assistenza del Cantone dei Grigioni (www.soa.gr.ch) i contributi sono dovuti unicamente sulla retribuzione per l'assistenza.

Se il conteggio non avviene secondo le direttive sugli assegni di assistenza del Cantone dei Grigioni o supera la quota giornaliera raccomandata da tali disposizioni, per coprire i costi diretti dei minori è possibile dedurre dall'indennità totale quali spese gli indennizzi forfettari stabiliti dall'Amministrazione cantonale delle imposte. Vedere la prassi dell'Amministrazione cantonale delle imposte sul tema "Proventi dall'assistenza ai bambini/contributi alle spese di cura/madri diurne" sul sito www.stv.gr.ch.

Se vengono rivendicati i costi effettivi, questi devono essere comprovati dal datore di lavoro.

Obbligo di affiliazione LAINF/LPP per i datori di lavoro

Come per tutti i datori di lavoro anche per quelli che versano l'indennità sotto forma di assegni di assistenza vale l'obbligo di affiliazione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) e se necessario a un istituto di previdenza del 2° pilastro (LPP).

Retribuzioni di scarsa entità

Se il salario determinante per ogni datore di lavoro e anno civile risp. il reddito annuo da attività lucrativa indipendente conseguito tramite un'attività lucrativa accessoria è inferiore a CHF 2300.00, vengono conteggiati i contributi con la Cassa di compensazione solo su richiesta dei genitori affilanti.

Copertura delle spese da altre fonti

La copertura parziale o completa delle spese per gli assegni di assistenza mediante prestazioni assicurative (indennità giornaliera, rendita AI, prestazioni supplementari ecc.) o altre fonti di denaro non influisce sull'obbligo di conteggio delle indennità versate ai genitori affilanti. L'obbligo di conteggio è motivato esclusivamente nell'attività lavorativa prestata dai genitori affilanti.

Ripartizione dell'indennità fra i genitori affilanti

I genitori affilanti possono decidere autonomamente se vogliono dividere tra di loro l'indennità. Se sussiste un salario determinante, consigliamo alle parti contraenti di regolare preventivamente questo punto per iscritto.

Conteggio separato per i datori di lavoro

Se le autorità o altri uffici non vogliono conteggiare gli assegni di assistenza mediante l'ordinaria contabilità dei salari e desiderano un conteggio separato dei contributi alle assicurazioni sociali, possono richiedere presso l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni un numero di conteggio supplementare. A questo scopo va inoltrato il modulo di annuncio per datori di lavoro, disponibile sul sito: www.sva.gr.ch

Avvertenza

Questo promemoria offre solo una panoramica sull'obbligo contributivo sugli assegni di assistenza e non dà diritto a pretese giuridiche. Per la valutazione di casi singoli fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge.